

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

94021420248

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

DECIMA REGIO APS

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

LOCALITA' POLETTI 1

C.A.P.

36070

COMUNE

CASTELGOMBERTO

PROV.

VI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BLLGST58P27B403I

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BELLON AUGUSTO

DATA 05/08/2019

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VICENZA



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2019, il mese di luglio, il giorno 30 in Castelvomberto (Vicenza), presso la sede sociale in loc. Poletti, 1 sono presenti i seguenti signori:

Augusto Bellon nato a Caldogeno (VI) il 27 settembre 1958 e residente a Vicenza, 36100 in Via R. Cadorna, 30 codice fiscale BLLGST58P27B403I

Roberto Selles nato a Trieste (TS) il 03 aprile 1963 e residente a Castelvomberto (VI), 36070 in loc. Poletti, 1 codice fiscale SLLRRT63D03L424E

Maddalena Riboni nata a Bovolone (VR) il 06 agosto 1952 residente a Vicenza (VI), 36100 in via R. Cadorna 24, codice fiscale RBNMDL52M46B107Z

Stefania Corti nata a Vicenza il 27/07/1977 residente a Vicenza (VI), 36100 in via Zuccato 19, codice fiscale CRTSFN77L67L840K

Fiorenza Riboni nata a Noventa Vicentina (VI) il 03/10/1956 residente a Vicenza (VI), 36100 in via del Carso 7, codice fiscale RBNFNZ56R43F964C

Mauro Corti nato a Vicenza (VI) il 21/11/1984 residente a Vicenza (VI), 36100 in via R. Cadorna 24, codice fiscale CRTMRA84S21L840Y

Roberto Casarotto nato a Vicenza (VI) il 08/06/1954 residente a Vicenza (VI), 36100 in via del Carso 7, codice fiscale CSRRRT54H08L840H

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione **DECIMA REGIO aps**

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Castelvomberto (VI) loc. Poletti, 1

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e

l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori sotto indicati ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Augusto Bellon
Vice Presidente	Sig. Roberto Selles
Segretario	Sig. ra Maddalena Riboni

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 08 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Augusto Bellon

Sig. Roberto Selles

Sig.ra Madalena Riboni

Sig.ra Stefania Corti

Sig.ra Fiorenza Riboni

Sig. Roberto Casarotto

Sig. Mauro Corti

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firmato dal Legittimo Rappresentante della Associazione

Castelgomberto, 30 luglio 2019



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Reg. to il 06-08-2019

3396

Priv. Serie 3°

Calderaro/oo

STATUTO DECIMA REGIO aps

ART. 1 -Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"DECIMA REGIO aps"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in loc. Poletti, 1 nel comune di Castelgomberto (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 -Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 -Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 -Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 -Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come indicato dal D.Lgs 11/2017 (art. 5 commi 1d, 1f, 1i, 1k):

"organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative"

"interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio"

"organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale"

"organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale"

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Favorire l'educazione enogastronomica ed organizzare eventi a tema;
- Organizzare degustazioni, concorsi e convegni in materia enogastronomica e del tempo libero;
- Collaborare con altre associazioni e con istituzioni scolastiche per divulgare una sana e corretta alimentazione;
- Promuovere progetti formativi ed educativi al fine di diffondere il sapere enogastronomico e l'uso intelligente del tempo libero.
- incentivare specifiche azioni di cura e preservazione del paesaggio e dell'ambiente;
- prevedere specifiche collaborazioni con privati ed Enti di salvaguardia e tutela dei prodotti tipici;
- diffondere la conoscenza ed incentivare l'interesse per le tipicità locali e del territorio;
- promuovere la cultura delle tradizioni enogastronomiche e della storia dei patrimoni locali;
- incentivare gli scambi di esperienze per divulgare i tipici patrimoni locali;
- promuovere la cultura dell'uso intelligente del tempo libero e dell'ospitalità;
- educare al gusto dei buoni sapori e della buona tavola incentivando anche l'aggregazione tra le persone;
- stimolare l'incontro tra persone al fine di scambiarsi conoscenze ed esperienze;
- promuovere la diffusione delle pratiche turistiche e ricreative "intelligenti" ed il sapiente utilizzo del tempo libero;
- favorire gli scambi con analoghe realtà in Italia ed all'estero;
- offrire agli associati un luogo di ritrovo e aggregazione in cui trascorrere il tempo libero incentivando momenti di aggregazione tra le persone.
- promuovere attività varie legate al turismo, tempo libero e ospitalità;
- organizzare attività di conoscenza del territorio locale e regionale;
- accompagnare gli associati in tour appositamente predisposti per la scoperta di itinerari turistico-culturali e di tipici prodotti enogastronomici;
- collaborare con altre associazioni o entità che condividano le medesime finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 -Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 -Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività sociali e nella frequentazione della sede

ART. 8 -Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 -Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualità di socio si perde anche per il mancato pagamento della quota sociale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 -Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organi di revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di legge).

ART. 11 -L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche via mail, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione.

La comunicazione può anche avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo che lo nomina assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il primo Consiglio direttivo è eletto dai soci fondatori che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il segretario/tesoriere.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 -Organo di controllo

Qualora necessario l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.- Lgs 117/L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 -Organo di Revisione legale dei conti

Qualora necessario, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 -Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (ed eventuali aderenti) tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 -Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 -I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 -Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 -Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 -Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, slava diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS (e APS) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, *ad solm off. cv. roma*

ad solm off. cv. roma



COMUNE di VICENZA

AUTENTICAZIONE DI COPIA DI DOCUMENTO

ATTESTO che la presente copia fotostatica in n. UNO fogli, è conforme al documento originale esibitomi da SELLES ROBERTO CARTA di IDENTITÀ N° AT7738236 il quale è stato ammonito sulle conseguenze penali in cui può incorrere in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

In carta: resa legale/libera per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

15 NOV. 2021

Vicenza, _____

 Il Funzionario incaricato dal Sindaco

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco

Gianello Laura Maria

[Signature]

